

La delimitazione ai soli comportamenti commessi con colpa grave o dolo, quali elementi psicologici per l'imputabilità della responsabilità amministrativa, costituisce limitazione della responsabilità relativamente ad attività sulle quali incidono situazioni di rischio, sovente non percepibili all'atto in cui si assumono le scelte: tale scelta legislativa tende ad evitare che il timore di commettere errori scoraggi gli amministratori da un sereno e proficuo svolgimento dei loro complessi compiti, i quali, finalizzati all'interesse pubblico, giustificano la conseguenza di far apparire secondario ed accettabile l'inconveniente di lasciare l'ente danneggiato esposto alla negligenza lieve.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo con la sentenza numero 462 del 18 luglio ci offre alcuni importanti insegnamenti in tema di fondamenti giuridici per l'imputabilità della responsabilità amministrativa:

- √ non ogni comportamento censurabile può integrare gli estremi della colpa grave ma soltanto quello contraddistinto da precisi elementi qualificanti in tal senso, elementi che vanno accertati caso per caso in relazione alle modalità del fatto ed all'atteggiamento soggettivo dell'autore del danno
- √ per l'affermazione della responsabilità occorre una consapevolezza ed una partecipazione volitiva od omissiva al fatto produttivo del danno
- √ l'illecito contabile, come quello civile, è configurato con ricorso ad una clausola generale di responsabilità e, pertanto, la qualificazione della gravità della colpa rinvia ad un giudizio di valore che deve essere compiuto mediante il raffronto tra la condotta esigibile e quella osservata dal soggetto agente
- √ la limitazione delle responsabilità amministrative alle ipotesi di dolo o colpa grave si fonda sulla considerazione che, essendo molto elevato lo sforzo di diligenza richiesto al pubblico dipendente e note le disfunzioni dell'apparato amministrativo, sono addebitabili solo le mancanze più gravi
- √ la colpa grave può essere definita quale atteggiamento di grave disinteresse nell'espletamento delle proprie funzioni, di negligenza massima, di deviazione dal modello di condotta connesso ai propri compiti, senza il rispetto delle comuni regole di comportamento e senza l'osservanza di un minimo grado di diligenza

a cura di Sonia Lazzini

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano  
La Corte dei conti  
Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo  
ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 16303/E.L. del registro di Segreteria e promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale in intestazione nei confronti di:

Giovanni \*\*\*, nato a Sant'Omero (TE) l'11 dicembre 1950, in qualità, all'epoca dei fatti, di Sindaco di Sant'Omero, rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Consorti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Vincenzo D'Alfonso, con sede in L'Aquila, Viale Corrado IV, 20;

Claudio \*\*\*, nato a Teramo il 10 marzo 1953, in qualità, all'epoca dei fatti, di Sindaco di Sant'Omero, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Rago ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Fabio Alessandrini, con sede in L'Aquila, Corso Vittorio Emanuele, 95;

uditi, alla pubblica udienza in data 31 maggio 2006, il Magistrato relatore, nella persona del Dott. Federico Pepe, il Rappresentante del Pubblico Ministero, Dott. Eugenio Musumeci, e gli Avvocati Danilo Consorti e Nicola Rago;

con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Antonella Lanzi;

esaminati gli atti ed i documenti della causa.

Rilevato in

**F A T T O**

Con atto di citazione depositato in data 10 novembre 2005, il Sostituto Procuratore Generale presso la Sezione giurisdizionale in intestazione chiamava in giudizio Giovanni \*\*\* e Claudio \*\*\*, nella qualità indicata in epigrafe, per “ivi sentirsi condannare al pagamento a favore del Comune di Sant'Omero, della somma di €42.786,11, da suddividere nella misura del 70% per Giovanni \*\*\* e del rimanente 30% per Claudio \*\*\* in ragione del diverso apporto delle rispettive condotte nella produzione del pregiudizio economico, o di quella diversa somma che risulterà in corso di causa, aumentata della rivalutazione monetaria, degli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo e con le spese del giudizio in favore dello Stato”.

I fatti contestati dal Requirente erano i seguenti: “E' stato segnalato dal Co.Re.Co. - sezione di Teramo - con lettera prot. 831 del 26.01.2001 che presso il Comune di Sant'Omero, a seguito di un controverso rapporto contrattuale con la ditta \*\*\* S.r.l. la quale aveva effettuato forniture ed eseguito lavori di sistemazione di alcune strade e del campo sportivo per conto dell'ente locale, era sorto un pregiudizio finanziario per oneri aggiuntivi (interessi, spese legali, etc.), in quanto non erano stati adottati i preventivi atti d'impegno contabile necessari per sostenere le spese. La ditta in parola, dopo avere effettuato i lavori richiesti verbalmente dagli amministratori comunali, così come comunicato dal Comune di Sant'Omero con la lettera prot. 4555 del 12.05.2005, aveva dovuto ricorrere alle vie legali per poter acquisire le proprie spettanze. L'articolato contenzioso di cui trattasi trovava poi l'esito finale nella sentenza n. 936 del 15 dicembre 2000 del TAR Abruzzo - L'Aquila - che accoglieva il ricorso per l'ottemperanza avviato dal creditore e di conseguenza, veniva nominato il Commissario ad acta, stante l'acclarata inerzia del Comune di Sant'Omero. Come emerge dal prospetto redatto dal servizio finanziario del Comune di Sant'Omero allegato alla delibera di Giunta municipale n. 54 del 22.05.2001, l'ente pubblico ha dovuto sostenere, a seguito della predetta vicenda, un esborso per interessi e spese legali di £. 77.845.488 (£. 61.802.863 per interessi + £ 16.042.625 per spese legali) pari a €40.203,83. A questa spesa si sono aggiunti i costi per il Commissario ad acta (£ 3.000.000) e le spese di soccombenza innanzi al TAR (£ 2.000.000) per un totale di €2.528,28, per un pregiudizio finanziario complessivo di €42.786,11 (€40.203,83

+ €2.582,28=42.786,11). In relazione a quanto sopra descritto, quest'Ufficio, ravvisata l'esistenza di profili di responsabilità a carico dei sindaci in carica all'epoca dei fatti ha emesso, nei loro confronti, l'invito ex art. 5 del D.L. 15.11.1993, n. 453, convertito con modificazioni nella legge 14.1.1994, n. 19, debitamente notificato ai medesimi. Entro il termine fissato dall'atto in parola, i presunti responsabili non hanno fatto pervenire deduzioni scritte e non hanno chiesto di essere ascoltati personalmente”.

Con lo stesso atto, il Sostituto Procuratore Generale aggiungeva: “Tutto ciò premesso, a giudizio di questo Ufficio requirente, emerge, nella vicenda in parola, una responsabilità amministrativa degli amministratori oggi convenuti (i Sindaci Giovanni \*\*\* e Claudio \*\*\*) che non consente l'archiviazione del presente procedimento. L'esposizione dei fatti dà fondamento alla pretesa di risarcimento, attivata con il presente atto, sussistendo tutti gli elementi per l'imputazione della responsabilità amministrativa. Innanzi tutto, è manifesta sia l'esistenza di un rapporto di servizio con l'ente danneggiato, essendo stati entrambi (e nel rispettivo periodo) in carica come Sindaco del Comune di Sant'Omero, all'epoca dei fatti, sia il nesso di causalità tra la loro condotta e l'evento dannoso, consistente nel non essersi proficuamente adoperati per il pagamento del debito verso il creditore dell'ente locale. Altrettanto evidente è l'elemento psicologico, sotto il profilo della colpa di rilevante gravità, per non essere stati in grado i convenuti di sovrintendere alla regolarità del rapporto contrattuale con la ditta creditrice. Infatti, nel periodo in cui era in carica il Sindaco \*\*\* (cfr. lettera prot. 4555 del 12.5.2005 del Comune di Sant'Omero) le procedure di affidamento dei vari lavori non furono regolari, dal momento che i lavori di cui trattasi vennero commissionati verbalmente senza il contestuale impegno dei fondi necessari in bilancio. Infatti, nella relazione del Comune di Sant'Omero appena richiamata emerge che entrambi i convenuti hanno ricoperto la carica di Sindaco e, a fronte di lavori commissionati senza l'assunzione del regolare impegno di spesa, il Sindaco \*\*\* Giovanni, stante la mancata individuazione di un Assessore munito di delega, avrebbe dovuto adoperarsi per la regolarizzazione dell'affidamento di incarico, al fine di evitare disguidi produttivi di illecito contabile. Invece, sempre come emerge dalla relazione del Comune il Sindaco \*\*\* Claudio era in carica quando l'amministrazione comunale ha deciso di resistere al ricorso per ottemperanza, inoltre non ha dato seguito alla sentenza del TAR dell'Aquila n. 936 del 15.12.2000 e, di conseguenza, è stato necessario per il creditore chiedere (con ulteriori oneri a carico del Comune) l'intervento del Commissario ad acta. Su questo punto giova ricordare che, per la giurisprudenza, sussiste la responsabilità amministrativa per aver ritardato, con comportamento contrassegnato da colpa grave, l'esecuzione del giudizio di ottemperanza, provocando a causa dell'inerzia amministrativa l'intervento del commissario ad acta, atteso che gli oneri consequenziali che ne derivano costituiscono un pregiudizio finanziario per l'amministrazione (Corte dei conti, sezione Abruzzo, sentenza 31 ottobre 2003 n. 580). Alla luce della documentazione raccolta e citata nella parte narrativa del presente atto, gli odierni convenuti, per la loro qualità di sindaco, all'epoca dei fatti e nel periodo di rispettiva competenza non si sono adoperati, affinché alla ditta \*\*\* S.r.l. venissero regolarmente affidati i lavori, con la contestuale previsione in bilancio delle risorse necessarie per la liquidazione delle prestazioni e delle forniture rese all'amministrazione (Sindaco \*\*\* Giovanni), nonché per l'esecuzione delle sentenze di condanna dell'ente pubblico (Sindaco \*\*\* Claudio). La colpa grave degli amministratori intimati emerge nella vicenda dalla circostanza che gli stessi si sarebbero dovuti attivare, per la qualità di organo di vertice dell'ente locale, affinché, in via preventiva, venissero adottati dall'amministrazione comunale i relativi impegni di spesa e non si esasperasse un'attività contenziosa che non ha fatto altro che aggravare ulteriormente la posizione finanziaria del Comune. Infatti, non avere reperito preventivamente le risorse necessarie a sostenere una spesa costituisce un'inosservanza, sempre stigmatizzata dalla giurisprudenza della Corte dei conti, perché correlata ad una condotta improntata ad una grave superficialità e non curanza degli interessi dell'ente, i quali com'è noto, devono essere orientati al perseguimento di una sana gestione (cfr. Corte dei conti - sezione II d'appello, sentenza n.79 del 9.02.2005). Non vi è dubbio che in capo al Sindaco incombevano i doveri di cui all'art. 36

della legge n. 142 del 1990 (operante all'epoca dei fatti) e, sulla base dei quali, la giurisprudenza (cfr. C.d.C. sez. Abruzzo n.32/2002), ha affermato che il sindaco deve presiedere al regolare andamento dei servizi comunali, adoperandosi affinché l'ente sia condotto con buona organizzazione e in modo da evitare disguidi produttivi di danno erariale. Anche se gli odierni convenuti non si sono avvalsi della facoltà di far pervenire a questa Procura, dopo l'invito a dedurre, una documentazione difensiva per giustificare il proprio comportamento, questo Ufficio non ritiene che possa essere ritenuto un elemento esimente per i medesimi la circostanza che, nella memoria di costituzione e comparsa presentata per conto dell'amministrazione dall'avv. Danilo Consorti nel corso del giudizio di ottemperanza, avverso i decreti ingiuntivi del creditore il Comune aveva incaricato un legale che non si era opposto all'iniziativa creditoria e per questi motivi è pendente presso il Tribunale di Teramo un giudizio per responsabilità professionale. Ebbene questa circostanza, anche se fosse provata in quella sede, nulla muta per il contesto delle condotte trasgressive indicate, dove il rapporto contrattuale con la ditta \*\*\* è stato gestito in maniera del tutto irregolare e, una volta intervenuta l'inopponibilità dei decreti ingiuntivi, si è preferito proseguire sulla via del contenzioso con le conseguenze finanziarie di cui sopra. Da quanto sopra emerge che i convenuti, per i rispettivi ruoli nell'amministrazione hanno tenuto un comportamento connotato da un'inescusabile negligenza e imperizia amministrativa che ha portato i medesimi ad avere una condotta causalmente collegata all'evento dannoso sopra indicato, il quale ha esposto il Comune di Sant'Omero alle iniziative della ditta \*\*\* s.r.l. con l'aggravamento per il bilancio comunale di oneri aggiuntivi di nessuna utilità per l'amministrazione locale”.

In relazione a tali fatti, il Pubblico Ministero instaurava il contraddittorio preliminare, ex art. 5, primo comma, della Legge 14 gennaio 1994, n. 19, mediante l'emissione dell'invito a dedurre.

Giovanni \*\*\* e Claudio \*\*\* non producevano alcuna deduzione né chiedevano di essere ascoltati personalmente.

Seguiva, come descritto in premessa, l'emissione, in data 10 novembre 2005, dell'atto di citazione in giudizio, notificato ai convenuti in data 9 gennaio 2006.

Con memoria depositata in data 9 maggio 2006, l'Avv. Danilo Consorti:

precisando che il \*\*\* “ha ricoperto la carica di Sindaco del Comune di Sant'Omero dal 19.10.1987 al primo semestre del 1990, ed, alla successiva legislatura, ha assunto la carica di sindaco dal 01.07.1990 sino alle dimissioni avvenute in data 18.07.1993” e ricostruendo la “esatta cronologia” delle azioni giudiziarie poste in essere dalla “\*\*\*.” S.r.l. (decreti ingiuntivi in data 29 luglio 1994, 24 gennaio 1995 e 27 gennaio 1995), evidenziava che i “fatti nel loro ordine cronologico ... risultano essere successivi di oltre un anno alla cessazione della carica di sindaco del Sig. \*\*\* Giovanni. Invero, successivamente al Luglio del 1993, l'Amministrazione comunale di Sant'Omero è stata retta dal Commissario Prefettizio Dott.ssa \*\*\* e immediatamente dopo dal Sindaco Avv. \*\* Maurizio al quale è succeduto il Sindaco \*\*\* Claudio”;

specificando che il “sindaco \*\*\* nel primo mandato, decorrente dal 19.10.1987, ha delegato il successivo 28.10.1987 il Sig. \*\* Dante alle funzioni inerenti il settore dei lavori pubblici; successivamente, nel secondo mandato decorrente dal 01.07.1990, in data 19.07.1990, è stato delegato con le funzioni di vice sindaco, delega al settore dei lavori pubblici e del personale il Sig. \*\*\* Alfonso; in data 09.09.1992, è stato confermato con provvedimento protocollato al n. 4635, il Sig. \*\*\* Alfonso quale vicesindaco e assessore ai lavori pubblici ed al personale”, escludeva la possibilità di addebitare la responsabilità de qua al \*\*\* “essendo l'assessore delegato l'unica figura competente all'espletamento dei provvedimenti necessari”;

concludeva per la reiezione della domanda.

Con memoria depositata in data 11 maggio 2006, l'Avv. Nicola Rago:

premetteva che la “Amministrazione Comunale in carica all'epoca dei fatti con delibera della Giunta Comunale n° 58 del 24/02/1995 (vedi Delibera della Giunta Comunale n° 436 del 19/12/1997 ...), incaricava l'Avv. Eugenio Galassi del Foro di Teramo per l'interposizione dell'opposizione ai decreti ingiuntivi instati dalla ditta \*\*\* S.r.l. nei confronti del Comune di Sant'Omero ... L'Avv. Eugenio Galassi nominato procuratore dell'Ente non provvedeva, come era suo obbligo, a formulare alcuna opposizione ai decreti ingiuntivi proposti dalla \*\*\* S.r.l. nei confronti del Comune di Sant'Omero, divenuti nel frattempo esecutivi ... il Sindaco \*\*\* e la Giunta Comunale provvedevano, con deliberazione n° 436 del 19/12/1997 ... a revocare immediatamente l'incarico all'Avv. Galassi in quanto lo stesso non aveva proposto opposizione ai decreti ingiuntivi nonostante l'incarico affidatogli dall'ente. La stessa Giunta Comunale con la delibera sopra citata deliberava di procedere nei confronti dell'Avv. Galassi per tutti i danni subiti dal Comune di Sant'Omero a seguito della mancata opposizione ai decreti ingiuntivi di cui sopra”;

rappresentava che “non vi è stata da parte del \*\*\* alcuna violazione di specifiche norme di condotta, anzi lo stesso si è adoperato ed attivato per far sì che il Comune di Sant'Omero, successivamente alla sentenza del TAR Abruzzo - L'Aquila, subisse un pregiudizio contabile inferiore rispetto a quanto stabilito nella sentenza del giudice amministrativo, riuscendo a giungere ad un accordo transattivo con la ditta creditrice che consentisse all'Ente stesso di pagare £ 58.000.000 in luogo di £ 76.360.965 liquidati dal commissario ad acta”;

escludeva, pertanto, la sussistenza sia dell'elemento soggettivo (dolo o colpa grave) sia del nesso di causalità;

concludeva per l'assoluzione di Claudio \*\*\* da ogni responsabilità.

In occasione della pubblica udienza in data 31 maggio 2006:

l'Avv. Danilo Consorti, asserendo che “tutto è successivo alla cessazione dalla carica del \*\*\*” e richiamando le deleghe e gli atti allegati alla precedente memoria, insisteva per il rigetto della domanda;

l'Avv. Nicola Rago, rammentando le iniziative assunte dal \*\*\* per la risoluzione della questione, concludeva per l'assoluzione;

il Pubblico Ministero confermava, in sostanza, l'originaria pretesa.

Considerato in

## DIRITTO

L'ordine di esame delle questioni è rimesso al prudente apprezzamento del Collegio (Corte dei conti, Sezioni riunite, sentenza n. 727 in data 2 ottobre 1991).

In primis, deve essere esclusa la responsabilità di Giovanni \*\*\*.

Invero, il Pubblico Ministero non ha prodotto alcun elemento utile alla concreta individuazione del responsabile delle prestazioni onerose effettuate a favore dell'Amministrazione comunale ed assunte in assenza della preventiva deliberazione e del relativo impegno contabile (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, sentenza n. 166 in data 27 gennaio 2000; Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, sentenza n. 86 in data 18 aprile 1996; Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 23 in data 19 marzo 1996; Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, sentenza n. 311 in data 18 agosto 1994 - anche in ordine alla norma ricavabile dall'art. 23 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito in Legge 24 aprile 1989, n. 144, e, in particolare, sul rapporto obbligatorio intercorrente tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario consenzienti alla fornitura nonché sull'interruzione del rapporto di immedesimazione organica tra questi, responsabili direttamente e personalmente, e l'Ente locale).

La carenza di prova (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, sentenza n. 980 in data 10 marzo 2006; Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, sentenza n. 114 in data 22 febbraio 2006; Sezione I giurisdizionale centrale, sentenza n. 44 in data 16 febbraio 2006; Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria, sentenza n. 21 in data 11 gennaio 2006; Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, sentenza n. 306 in data 6 giugno 2005) o, come minimo, di un principio di prova (Corte dei conti: Sezione II giurisdizionale centrale, sentenza n. 139 in data 6 aprile 2006; Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza n. 983 in data 25 maggio 2005; Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, sentenza n. 390 in data 21 dicembre 1999; Sezioni riunite, sentenza n. 749 in data 10 febbraio 1992), il cui onere, d'altronde, non può che gravare su chi propone la domanda (Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale, citata sentenza n. 44 in data 16 febbraio 2006, in merito alla prova dell'esistenza degli elementi costitutivi della responsabilità), costituisce preciso ed innegabile sintomo della intrinseca fragilità della tesi sostenuta da Parte attrice con l'atto introduttivo del giudizio (pagine 3 e 4: "Infatti, nel periodo in cui era in carica il Sindaco \*\*\* (cfr. lettera prot. 4555 del 12.5.2005 del Comune di Sant'Omero) le procedure di affidamento dei vari lavori non furono regolari, dal momento che i lavori di cui trattasi vennero commissionati verbalmente senza il contestuale impegno dei fondi necessari in bilancio ... a fronte di lavori commissionati senza l'assunzione del regolare impegno di spesa ... Alla luce della documentazione raccolta e citata nella parte narrativa ... gli odierni convenuti, per la loro qualità di sindaco, all'epoca dei fatti e nel periodo di rispettiva competenza non si sono adoperati, affinché alla ditta \*\*\* S.r.l. venissero regolarmente affidati i lavori, con la contestuale previsione in bilancio delle risorse necessarie per la liquidazione delle prestazioni e delle forniture rese all'amministrazione (Sindaco \*\*\* Giovanni) ... La colpa grave degli amministratori intimati emerge nella vicenda dalla circostanza che gli stessi si sarebbero dovuti attivare, per la qualità di organo di vertice dell'ente locale, affinché, in via preventiva, venissero adottati dall'amministrazione comunale i relativi impegni di spesa").

Le negative conseguenze del difetto di prova non possono che ricadere sulla Parte onerata di dimostrare ciò che afferma: onus probandi incumbit ei qui dicit; actore non probante, reus absolvitur, principio che, per autorevole dottrina, trova applicazione anche nel rito contabile ove il Pubblico Ministero non fornisca alcuna valida prova, nemmeno sotto il profilo del principio di prova.

La stessa relazione n. 4555 in data 12 maggio 2005 del Segretario comunale di Sant'Omero - scritto citato più volte dal Requirente - si limita ad una semplice e generica congettura circa l'identificazione dei responsabili ("Gli amministratori in carica all'epoca dei fatti e che presumibilmente commissionarono verbalmente lavori e forniture erano: 1. \*\*\* Giovanni (Sindaco) \*\*\*\* \*\*\*)", supposizione alla quale, nel caso concreto, non può essere riconosciuto alcun valore.

E' carente, in sintesi, qualsiasi accertamento in ordine al punto in questione; il corredo probatorio è inesistente, situazione che, del resto, viene equiparata, secondo la migliore dottrina, alla insufficienza di elementi poiché la prova insufficiente è, a tutti gli effetti, prova mancante.

A ciò aggiungasi che:

contrariamente a quanto affermato dal Pubblico Ministero (pag. 3 dell'atto di citazione: “il Sindaco \*\*\* Giovanni, stante la mancata individuazione di un Assessore munito di delega, avrebbe dovuto adoperarsi per la regolarizzazione dell'affidamento di incarico, al fine di evitare disguidi produttivi di illecito contabile”), Giovanni \*\*\* rilasciava ben tre deleghe in materia (al Sig. Dante \*\*\*, Assessore, in data 28 ottobre 1987; al Sig. Alfonso \*\*\*, Assessore, in data 19 luglio 1990 e 19 settembre 1992), atti efficacemente richiamati dal Difensore (memoria depositata in data 9 maggio 2006) ed ignorati, peraltro, dalla citata relazione n. 4555 in data 12 maggio 2005 (pag. 2: “Dagli atti presenti in ufficio non è stato possibile individuare l'assessore delegato interessato ai lavori e forniture di che trattasi”);

la diacronia dei fatti esclude la perfetta, essenziale concomitanza tra la contestata (e non provata) responsabilità ed il periodo di effettivo esercizio delle funzioni apicali spettanti al \*\*\*; i tempi, in altri termini, non coincidono (citata memoria depositata in data 9 maggio 2006, la quale trova certa corrispondenza ed adeguato riscontro nel complesso degli atti in disamina); del resto, appare assai difficile ipotizzare una responsabilità del convenuto - già esclusa, si ripete, per il primo, prevalente motivo - estesa a rilevanti e decisive vicende che trovavano svolgimento in momenti successivi alla cessazione della carica in argomento (Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale, sentenza n. 135 in data 21 aprile 1997).

In merito alla posizione dell'altro convenuto, Claudio \*\*\*, si osserva quanto segue.

L'art. 1, primo comma, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, come sostituito dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in Legge 20 dicembre 1996, n. 639, prevede: “La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi”.

In base a tali disposizioni - applicabili anche ai giudizi in corso (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Trentino Alto Adige, sentenza n. 1 in data 14 gennaio 1998) - e alla espressa limitazione, in particolare, della responsabilità amministrativa ai casi di dolo o colpa grave ovvero all'abbassamento della “soglia d'imputabilità” (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, sentenza n. 313 in data 29 aprile 1997), condivisibile ed articolata giurisprudenza afferma:

non ogni comportamento censurabile può integrare gli estremi della colpa grave ma soltanto quello contraddistinto da precisi elementi qualificanti in tal senso, elementi che vanno accertati caso per caso in relazione alle modalità del fatto ed all'atteggiamento soggettivo dell'autore del danno (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 12 in data 14 febbraio 2001);

per l'affermazione della responsabilità occorre una consapevolezza ed una partecipazione volitiva od omissiva al fatto produttivo del danno (Corte dei conti, Sezione II giurisdizionale centrale, sentenza n. 246 in data 17 luglio 2000);

l'illecito contabile, come quello civile, è configurato con ricorso ad una clausola generale di responsabilità e, pertanto, la qualificazione della gravità della colpa rinvia ad un giudizio di valore che deve essere compiuto mediante il raffronto tra la condotta esigibile e quella osservata dal soggetto agente (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, sentenza n. 805 in data 16 luglio 1999);

la limitazione delle responsabilità amministrative alle ipotesi di dolo o colpa grave si fonda sulla considerazione che, essendo molto elevato lo sforzo di diligenza richiesto al pubblico dipendente e note le disfunzioni dell'apparato amministrativo, sono addebitabili solo le mancanze più gravi (Corte dei conti, Sezioni riunite, sentenza n. 66 in data 22 settembre 1997).

Peraltro, recente dottrina asserisce che la “qualificata colpevolezza” nel comportamento amministrativo, richiesta dalla suddetta innovazione, costituisce limitazione della responsabilità relativamente ad attività sulle quali incidono situazioni di rischio, sovente non percepibili all'atto in cui si assumono le scelte, e che la medesima disposizione tende ad evitare che il timore di commettere errori scoraggi gli amministratori da un sereno e proficuo svolgimento dei loro complessi compiti, i quali, finalizzati all'interesse pubblico, giustificano la conseguenza di far apparire secondario ed accettabile l'inconveniente di lasciare l'ente danneggiato esposto alla negligenza lieve.

Nel caso concreto, in virtù delle iniziative assunte da Claudio \*\*\* ed analiticamente illustrate dal Difensore con memoria depositata in data 11 maggio 2006, con il dovuto e necessario sostegno documentale, deve essere esclusa la presenza nell'atteggiamento psicologico del convenuto di quel grado d'intensità, particolarmente qualificato, individuato dal citato art. 1, primo comma, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, come sostituito dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in Legge 20 dicembre 1996, n. 639, ed esattamente definito quale atteggiamento di grave disinteresse nell'espletamento delle proprie funzioni, di negligenza massima, di deviazione dal modello di condotta connesso ai propri compiti, senza il rispetto delle comuni regole di comportamento e senza l'osservanza di un minimo grado di diligenza (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 71 in data 10 febbraio 1997).

Infatti, il comportamento in esame risponde a criteri di sufficiente razionalità, rilevabili dalla comune esperienza amministrativa, ampiamente illustrati nello scritto defensionale, ribaditi in occasione della pubblica udienza e sostenuti dall'esame complessivo degli atti di causa.

In definitiva, anche Claudio \*\*\* deve essere assolto dalla domanda di Parte attrice.

Nella parte dispositiva del presente provvedimento è liquidato l'ammontare degli onorari e diritti spettanti ai Difensori dei convenuti in caso di definitivo proscioglimento nel merito ex articoli 3, comma 2 bis, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in Legge 20 dicembre 1996, n. 639, e 10 bis, comma 10, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito in Legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Nec plus ultra.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:

assolve Giovanni \*\*\* e Claudio \*\*\* dai contestati addebiti;



liquida gli onorari e diritti spettanti ai Difensori dei convenuti, rispettivamente, in complessivi € 1.100,00 (millecento/00), calcolati in misura forfettaria in assenza di apposite note;

manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in L'Aquila, nella Camera di consiglio in data 31 maggio 2006.

L'Estensore                      Il Presidente

F.to Dott. Federico Pepe    F.to Dott. Gian Giorgio Paleologo

Depositata in Segreteria il 18/07/2006

Il Direttore della Segreteria

F.to Berardino Santucci